



Comune di Saint-Christophe Commune de Saint-Christophe

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

Servizio Finanziario Contabile

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 46 DEL 29/08/2024

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ATTIVITA'
DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE**

PREMESSO CHE, in generale:

- l'art.117, comma 1, lett. p) della Costituzione dispone una riserva a favore della legislazione statale la determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni;
- gli artt.117 e 118 della Costituzione dispongono a favore dei Comuni la riserva di autonomia normativa, statutaria e regolamentare, in materia di organizzazione e di svolgimento delle funzioni amministrative attribuite per legge;
- l'art.119 della Costituzione dispone a favore dei Comuni autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, nonché patrimoniale con attribuzione del potere di stabilire ed applicare tributi ed entrate propri;
- la legge 05/06/2003, n. 131, in attuazione del riformato titolo V della Costituzione, espressamente riserva a favore dei Comuni un generale potere normativo ed amministrativo in materia di autonomia organizzativa e di svolgimento delle funzioni e delle attività pubbliche attribuite per legge;
- l'art. 14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dall'art.1 della legge 30/07/2010 n.122, dispone doversi considerare funzioni fondamentali dei Comuni, tra le altre, "...a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", nell'ambito delle quali rientrano anche quelle inerenti la gestione e l'applicazione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali;
- l'art. 42 del D.lgs. 7/8/2000 n. 267 attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi;

PREMESSO CHE, in particolare, in materia di entrate proprie:

- gli artt.52 e seguenti del D.lgs. 15/12/1997 n. 446, i quali, in attuazione ed in conformità al quadro normativo sopra richiamato, dispongono un'esplicita riserva normativa regolamentare e di gestione delle funzioni e delle attività inerenti la materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge;
- in particolare, l'art. 52, comma 5, del D.lgs. 15/12/1997 n.446, dispone che: "...qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 1. i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
 2. gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3. le società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
4. le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica”;

RICHIAMATO:

l'art. 7, comma 2, lettera gg-quater ,del D.L. 13/05/2011 n.70, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 12/07/2011 n.106, come modificato dall'art. 10, comma 2-ter, del citato D.L. n.35/2013, a sua volta modificato da ultimo dall'art. 2, comma 1, del citato D.L. 193/2016, il quale stabilisce che *“a decorrere dal 30 giugno 2017, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate”*

RICHIAMATO altresì l'art. 7, comma 2, lettera gg-quater del D.L. n. 70/2010 il quale prevede che *“a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare”*;

TENUTO CONTO CHE l'art. 1 del decreto-legge 193/2016 ha disposto:

- dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia;
- dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del D.lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;
- che le citate funzioni siano svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate - Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;
- il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602;

RICHIAMATO:

- il comma 3 dell'art. 1 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a),

- del citato D.L. 24/4/2017 n.50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96, il quale stabilisce, con riferimento ad “Agenzia delle Entrate – Riscossione” che “...l'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, delle società da esse partecipate”;
- il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n.50/2017, il quale stabilisce che: “a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate;
 - l'articolo 1, comma 15, L. n. 234/2021 che ha sostituito l'articolo 17 del D.Lgs 13 aprile 1999, n. 112 in materia di oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, cancellando l'istituto dell'aggio e definendo in misura particolarmente limitata gli oneri a carico degli Enti (fra cui i Comuni) diversi dagli enti centrali, che si avvalgono dell'agente della riscossione/ADER;

RICHIAMATI:

- l'art.4, paragrafo 2, del Trattato dell'Unione Europea (di seguito anche TUE), nella versione consolidata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. C/326 del 26/10/2012 pag. 0001 – 0390, che obbliga l'Unione a rispettare l'identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali, nell'ambito della quale è riconosciuto per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Europea il principio di autonomia istituzionale ovvero di libertà e di autonomia di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei poteri pubblici costituenti prerogative dei singoli Stati (in tal senso sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21/12/2016 C-51/15 e le diverse sentenze richiamate nell'ambito della stessa);
- le disposizioni in materia di cooperazione pubblico-pubblico, contenute dal 45° al 47° considerando e nell'art. 1, paragrafo 4, della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/201 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- le disposizioni in materia di cooperazione pubblico-pubblico contenute dal 31° al 33° considerando e nell'art. 1, paragrafo 6, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/201 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- il 48° considerando della citata Direttiva 2014/23/UE ed, analogamente, il 34° considerando della Direttiva 2014/24/UE che dispongono: “*In taluni casi un soggetto giuridico agisce, a norma delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, quale strumento o servizio tecnico di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori determinati ed è obbligato a eseguire gli ordinativi ricevuti da tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori e non ha alcuna influenza sulla remunerazione della sua prestazione. Tale rapporto puramente amministrativo, in considerazione della sua natura non contrattuale, non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione delle procedure sull'aggiudicazione delle concessioni*”;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 costituisce recepimento nell'ordinamento italiano del principio di autonomia istituzionale, elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e, successivamente, dalle direttive comunitarie, come asserito anche dal Consiglio di Stato nel parere del 11/03/2015;

- il riconoscimento da parte del diritto comunitario del principio di autonomia istituzionale a favore degli Stati membri esulando espressamente dal predetto ordinamento comunitario la disciplina e l'organizzazione dell'esercizio dei poteri, delle funzioni e dei servizi pubblici, costituenti prerogative tipiche degli Stati di diritto quale espressione della autodeterminazione degli stessi;
- per conseguenza, esula dalla disciplina comunitaria in materia di contratti pubblici e più in generale di tutela della concorrenza, anche l'esercizio di funzioni e di servizi pubblici nella forma della cooperazione pubblico-pubblico attuata attraverso accordi tra diverse pubbliche amministrazioni, come meglio definito nelle citate direttive comunitarie;
- a maggior ragione esula dalla predetta disciplina comunitaria l'affidamento della gestione o la delega di un potere o di una funzione pubblica previsto tra pubbliche amministrazioni ed imposto al delegato per legge, senza necessità del ricorso ad un accordo tra le parti e senza la possibilità per quest'ultimo di incidere sulla remunerazione del servizio;
- con le disposizioni del citato D.L. n.193/2016, nell'esercizio del potere di organizzazione interna riservato ai singoli Stati membri dell'Unione Europea, il legislatore italiano ha completato il processo di statalizzazione e pubblicizzazione della gestione della funzione amministrativa di riscossione delle entrate pubbliche, riservando la stessa ad un ente pubblico strumentale facente parte integrante dell'apparato pubblico statale;
- la competenza del citato Ente economico strumentale è circoscritta all'esercizio della funzione pubblica di riscossione delle entrate dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche locali risultando allo stesso preclusa ogni possibilità di offerta di servizi ed attività nell'ambito del mercato;
- Innovando e diversamente disponendo rispetto al precedente quadro normativo, il quale si deve intendere quindi abrogato, il citato comma 2 dell'art.2 del DL n.193/2016 prevede ora la possibilità per i Comuni di affidamento diretto delle funzioni di riscossione delle proprie entrate ai soggetti preposti alla riscossione nazionale;
- l'affidamento diretto da parte dei Comuni della funzione della riscossione ai predetti soggetti preposti alla riscossione nazionale, è fondato su disposizione di legge precettiva e non su un accordo tra Amministrazioni pubbliche;
- dunque, ai citati soggetti preposti alla riscossione nazionale, è imposto per legge l'obbligo di esercitare le funzioni e le attività di riscossione delle entrate pubbliche dello Stato e degli altri enti pubblici, a semplice richiesta unilaterale delle singole Amministrazioni, senza alcun margine negoziale di incidere sulle condizioni che regolano il rapporto né tantomeno sulla remunerazione del servizio reso;
- tale affidamento diretto di funzione pubblica in ragione di legge rispetta il disposto del 48° considerando della premessa e degli artt.1 e 2 della Direttiva 2014/23/UE nonché del 34° considerando della premessa e dell'art.1 della Direttiva 2014/24/UE, a sua volta attuativi del citato art.4, paragrafo 2, del TUE;
- per conseguenza detto affidamento diretto non è soggetto al rispetto delle richiamate direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni pubbliche né tantomeno delle disposizioni attuative di diritto interno contenute nel D.Lgs. n. 36 del 2023 e, in generale, alle disposizioni normative in materia di tutela della concorrenza;

RILEVATO CHE ad Agenzia entrate - Riscossione è attribuito il solo esercizio della funzione pubblica di riscossione delle entrate dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche locali, in conformità alle specifiche disposizioni vigenti in materia;

CONSIDERATO che detto Ente ha l'obbligo di esercitare le funzioni e le attività di riscossione delle entrate pubbliche dello Stato e, in ragione di specifica richiesta, di quelle dei singoli enti locali, sulla base delle entrate dagli stessi indicate;

CONSIDERATO che dal quadro normativo esposto emerge una generale ed ampia riserva costituzionale attuata dal legislatore ordinario a favore dei Comuni in merito all'esercizio della potestà regolamentare, organizzativa e di gestione delle funzioni e delle attività attribuite sia in generale che in materia di entrate comunali;

RICHIAMATA le deliberazioni del Consiglio comunale n. 36 in data 14 agosto 2017 e n. 54 in data 29 novembre 2018, con le quali si delegavano le funzioni e si affidavano le attività relative alla riscossione coattiva delle entrate dello scrivente Ente sia tributarie che patrimoniali, in modo non esclusivo, al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – Riscossione", ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1° dicembre 2016 n. 225;

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 45 in data 25 settembre 2023, con la quale si delegavano le funzioni e si affidavano le attività relative alla riscossione *coattiva* delle entrate dello scrivente Ente sia tributarie che patrimoniali, **in modo non esclusivo**, al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – Riscossione", ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1° dicembre 2016 n. 225, per ulteriori 12 mesi, e quindi sino al 28 settembre 2024;

VISTO l'art. 2, comma 1, della Legge regionale 24 giugno 2024, n. 9 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2024.) che ha abrogato, a far data dal 1° luglio 2024, la lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), la quale prevedeva per i Comuni l'obbligo di esercizio in forma associata, per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), delle funzioni e dei servizi comunali relativi alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate;

VISTA la nota del Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta prot. 1302 in data 03 luglio 2024, acquisita agli atti nella medesima data al prot. n. 8858/2024, con la quale si comunica che : *“ A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 24 giugno 2024, n. 9 “Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2024” (art. 2, comma1), l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali relativi all'attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli Enti Locali e di supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate, fino ad ora in capo al CELVA ai sensi della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, viene riassegnato ai Comuni, per consentire agli stessi di valutare autonomamente se stipulare accordi e convenzioni per l'esercizio di tale attività. La convenzione sottoscritta dal CELVA con l'Agenzia delle entrate - Riscossione (Ader) per l'attività di riscossione coattiva, richiamata nella nostra comunicazione del 21 luglio 2023 (ns. prot. n. 1324/2024), è, pertanto, da intendersi formalmente decaduta, mentre le singole convenzioni degli Enti continueranno ad essere attive, secondo quanto definito dai rispettivi accordi presi con l'Ader.”;*

CONSIDERATO che:

- il Comune può quindi, allo stato attuale, valutare in primo luogo se esercitare la funzione in forma singola o in forma associata, mediante accordi o convenzioni con altri enti locali;
- la riscossione coattiva delle entrate comunali può essere effettuata utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari

iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. 446/1997;

- risulta necessario perseguire la modalità di riscossione più efficiente ed efficace, data la struttura organizzativa dell'ente, considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni della riscossione e con l'obiettivo di assicurare una gestione coordinata ed efficace della riscossione dei tributi e delle altre entrate, sin dalla nascita del credito, nelle varie fasi della riscossione spontanea e coattiva;

RITENUTO necessario assicurare la continuità della riscossione coattiva delle entrate comunali, nelle more delle valutazioni opportune;

RITENUTO per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;

CONSIDERATO che la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali non sia al momento possibile, sia per la mancanza delle necessarie dotazioni umane e strumentali, sia anche per la mancanza all'interno del Comune o dell'Unità della figura dell'ufficiale della riscossione, necessaria per determinati adempimenti connessi alle procedure esecutive e sia per la complessità della gestione delle procedure esecutive e cautelari;

VALUTATO che l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'ente di diritto pubblico previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016, Agenzia delle Entrate – Riscossione, soggetto pubblico a cui sono affidate dalla legge altresì le funzioni pubbliche della riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tale Ente è altresì assoggettato alla luce di quanto disciplinato dall'art. 1 del D.L. 193/2016 ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate comunali;

TENUTO CONTO che gli oneri, per compensi e spese, per l'attività di riscossione coattiva sono in ogni caso riconosciuti dall'art. 17 del D.lgs. 112/1999, come sostituito dall'articolo 1, comma 15, L. n. 234/2021, agli agenti della riscossione per l'attività di riscossione coattiva e confermati anche in favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione;

CONSIDERATO altresì che la riscossione coattiva a mezzo ruolo trova una puntuale disciplina nelle norme del DPR 602/1973, del D.lgs. 46/1999 e del D.lgs. 112/1999 e dei correlati regolamenti attuativi, anche per quanto attiene alle fasi connesse all'inesigibilità, rammentando le modifiche apportate dalla L. n. 160/2019 (commi 784 e ss. gg.) relativamente alla riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva;

RITENUTO pertanto di delegare le funzioni, per quanto occorra, ed affidare le attività relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, delle sanzioni al Codice della strada, nonché delle entrate derivanti da leggi e regolamenti dello scrivente Ente, in modo non esclusivo, al soggetto pubblico a cui è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle entrate – Riscossione", previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016;

VISTI:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- lo Statuto comunale;

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29 dicembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione nota aggiornamento DUP e Bilancio di Previsione 2024/2026”;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 11 gennaio 2024 con la quale venivano assegnate le risorse del Bilancio pluriennale 2024/2026 ai responsabili;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

ATTESA la competenza del Consiglio nell’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettere j) e l) dello Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio associato finanziario e contabile in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del TUEL e dell’art. 5, comma 1, lettera b), del vigente regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario dell’ente locale in ordine alla legittimità, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta) e dell’articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta);

PROCEDUTOSI con votazione in forma palese, espressa per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

- Consiglieri presenti: -;
- Consiglieri votanti: -;
- Voti favorevoli: -;
- Voti contrari: -;
- Astenuti: -;

VISTO l’esito della votazione;

DELIBERA

DI RICHIAMARE e approvare la premessa narrativa della presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI DELEGARE ED AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa che qui si devono intendere integralmente richiamate, le funzioni e le attività relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, delle sanzioni al Codice della strada, nonché delle entrate derivanti da leggi e regolamenti dello scrivente Ente, **in modo non esclusivo e tramite ruolo** di cui al D.P.R. n. 602/1973, al soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale “Agenzia delle Entrate – Riscossione” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall’art.1 della legge 1/12/2016 n. 225;

DI DARE ATTO e riconoscere che la predetta attività è e sarà regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia ed in particolare Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dal Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e dalle altre norme che disciplinano l’attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo, non risultando pertanto, in tale ipotesi necessaria la stipulazione della Convenzione e risultando sufficiente ai fini dell’affidamento l’assunzione della relativa deliberazione;

DI STABILIRE che il Comune effettuerà una costante azione di monitoraggio dell'andamento dell'attività di riscossione oggetto del presente affidamento,

DI STABILIRE che il presente affidamento resta valido fino alla eventuale ed espressa deliberazione di cessazione e revoca della delega di funzioni e di affidamento dell'attività ad Agenzia Entrate – Riscossione;

DI DARE ATTO che, in ogni caso, in base alle normative vigenti, Agenzia delle Entrate – Riscossione, per successione a titolo universale stabilita per legge, continuerà ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli finora affidati dallo scrivente Ente alle società del gruppo Equitalia;

DI DARE MANDATO ai competenti uffici affinché si provveda a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Servizio Associato Tributo dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius.

MF